



Allegato A al Dpgr n. 138 del 25 novembre 2016
Unione montana Astico

- deliberazione del Consiglio dell'Unione montana Astico n. 3 del 26 maggio 2015 avente per oggetto: "Approvazione dello Statuto dell'Unione montana Astico"
- deliberazione del Consiglio dell'Unione montana Astico n. 4 del 26 maggio 2015 avente per oggetto: "Nomina Presidente Unione Montana Astico"

N. 3 di reg.
del 26.05.2015
N. 4226 di prot.

UNIONE MONTANA ASTICO
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIONE MONTANA ASTICO

L'anno duemilaquindici addì 26 (ventisei) del mese di maggio alle ore 19.30, nella sala Consiliare del Comune di Fara Vicentino, previa convocazione con avviso scritto n. 3622 di prot. in data 18 maggio 2015, successivamente modificato nell'orario con avviso scritto n. 3714 di prot. in data 19 maggio 2015, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio in seduta pubblica, 1ª convocazione. Sono presenti i seguenti componenti:

1. CAMPANA PIERA
2. CRIVELLARO FRANCESCO
3. PASIN ANDREA
4. BRAZZALE ROBERTO
5. BUSA ANNARITA
6. SANDONA' MARCO
7. ZORDAN MASSIMO
8. PELLIZZARI GIANCARLO
9. SPEROTTO MARIA TERESA
10. CANAGLIA ARFEO
11. SPEROTTO FERRUCCIO
12. GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
13. PAVAN ALDO
14. VALLE GIULIA
15. CAPPOZZO ROBERTINO
16. CAROLLO ELISA
17. CAROLLO MIRKO

Presenti	Assenti
P	
P	
P	
P	
P	
P	
	Ag
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	

Componenti presenti n. 16

Componenti assenti n. 1

Partecipa alla seduta la dott.ssa Maria Teresa Cecchetto, che cura la verbalizzazione del presente verbale.

Il sig. Giovanni Antonio Gasparini nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA ASTICO

VISTO il D.L. 6 luglio 2012 N° 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012 N° 135 relativo alle disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;

VISTO, in particolare, l'art. 32 comma 1 del D.Lgs. 267/00 così come modificato dal D.L. 95/12 sopra citato;

VISTE:

- la legge regionale del 28 settembre 2012 N° 40 "Norme in materia di Unioni Montane";
- la legge regionale del 28 dicembre 2012 N° 49 di modifica della L.R. 40/2012;

RICHIAMATE le Deliberazioni di Giunta Regionale:

- D.G.R. n. 2651 del 18 dicembre 2012 "Disposizioni operative in fase di prima applicazione della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane". Legge regionale 28 settembre 2012 n. 40, articolo 7 comma 1. Deliberazione /CR n. 126 del 13 novembre 2012";
- D.G.R. n. 771 del 21 maggio 2013 "Piano di riordino per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane. Approvazione primo stralcio. L.R. 40/2012, articolo 3 comma 4 e 5, Deliberazione /CR n. 36 del 3 maggio 2013";
- D.G.R. n. 2274 del 27.11.2014 avente ad oggetto: "Unioni montane. Modifica ambito territoriale "Dall'Astico ai Brenta 2". Inclusione del Comune di Breganze. Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni Montane". D.g.r. 771/2013".



RICHIAMATA la precedente deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana Astico n. 2 del 21 aprile 2015, relativa all'adozione dello Statuto della citata Unione Montana Astico;

PRESO ATTO che la deliberazione di adozione dello statuto è stata pubblicata agli albi pretori online dei Comuni, in adempimento della D.G.R. 2651/2013 la quale prevede che "...la deliberazione di approvazione dello Statuto è inviata ai comuni interessati, i quali provvedono alla sua pubblicazione nell'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, entro i quali chiunque può formulare osservazioni e proposte";

La pubblicazione è avvenuta con le seguenti date:

Comune di Breganze	dal 24/04/2015 al 09/05/2015
Comune di Calvene	dal 28/04/2015 al 14/05/2015
Comune di Caltrano	dal 24/04/2015 al 09/05/2015
Comune di Fara Vicentino	dal 24/04/2015 al 09/05/2015
Comune di Lugo di Vicenza	dal 28/04/2015 al 12/05/2015
Comune di Salcedo	dal 28/04/2015 al 12/05/2015

come da espresse attestazioni pervenute e in atti;

PRESO ATTO e verificato che, a seguito dell'avvenuta pubblicazione, nei termini, sono pervenute le seguenti osservazioni:

Gruppo Consiliare "Lista Civica - Caltrano Comune Amico" a firma Moro Deborah:

- all'art. 5 aggiungere il seguente comma 8) "I comuni dell'Unione Montana Astico hanno l'obbligo di non stipulare nuove convenzioni per l'esercizio delle funzioni, ivi comprese quelle fondamentali e servizi, oggetto del presente statuto con Comuni esterni all'Unione; nè di rinnovare a scadenza quelle in essere relative alle medesime finalità";

- all'art. 14 comma 5 lettera j) dopo le parole "Unione Montana" aggiungere "compreso il monitoraggio del trasferimento delle funzioni previste dal presente Statuto".

Entra Zordan per cui i presenti sono n. 17.

Discussione sulle osservazioni

- Pellizzari: legge un documento quale si allega al presente atto sotto la lettera B).

- Sandonà: confermando le promesse fatte dal Consigliere, non possiamo certo definire nello Statuto i comportamenti dei singoli Comuni. Non può lo Statuto dell'Unione decidere cosa possono o non possono fare i singoli Comuni. Mi sembrerebbe una forzatura.

- Carollo Mirko: la prima modifica proposta è di difficile applicazione, soprattutto per quanto riguarda la seconda parte; pensiamo per esempio all'attività dei vigili.

- Pellizzari: parlo, nella seconda parte della prima osservazione, dei rinnovi. Per noi dovrebbe essere l'Unione che entra nel Consorzio dei Vigili.

- Sperotto Maria Teresa: il Consorzio dei Vigili non può accogliere altri soggetti e deve rimanere con la base e la stabilità attuale. Ai sensi della normativa in essere, si può ora entrare solo tramite convenzione e chi esce dal Consorzio si accolla risorse umane e spese pertinenti. Condivido che si possa operare, ad esempio da subito, per l'assistente sociale, ma non è possibile per l'attività dei Vigili.

- Pellizzari: so che i Consorzi dei Vigili di Schio e Thiene stanno dialogando: forse ci può essere una progettualità congiunta e uniforme.

- Sperotto Maria Teresa: parlando da Presidente dell'Assemblea del Consorzio dei Vigili, posso dire che il Comandante Scarpellini sta operando anche a Schio solo per una rimodulazione dell'organizzazione. I due Consorzi non potranno però mai fondersi tra loro perchè ciò legalmente non è possibile.

- Carollo Mirko: in merito al secondo emendamento, penso si possa applicare e ritenere condivisibile.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Segreteria e di legittimità del Segretario Comunale del Comune di Fara Vicentino, ai sensi dello Statuto del Comune di Fara Vicentino;

VOTAZIONE per l'osservazione art. 5) Statuto;

Con n. 1 voto favorevole (Pellizzari), n. 16 voti contrari sull'osservazione art. 5) Statuto, espressi per alzata di mano;

VOTAZIONE art. 14 comma 5 lettera j) Statuto;



Con n. 2 voti favorevoli (Pellizzari - Carollo Mirko), n. 15 voti contrari, art. 14 comma 5 lettera j) Statuto, espressi per alzata di mano;

Con n. 16 voti favorevoli e n. 1 voto astenuto (Pellizzari), espressi per alzata di mano, per il provvedimento;

DELIBERA

1) di respingere l'osservazione allo Statuto dell'Unione Montana Astico art. 5 per l'aggiunta del comma 3 "I comuni dell'Unione Montana Astico hanno l'obbligo di non stipulare nuove convenzioni per l'esercizio delle funzioni, ivi comprese quelle fondamentali e servizi, oggetto del presente statuto con Comuni esterni all'Unione; nè di rinnovare a scadenza quelle in essere relative alle medesime finalità";

2) di respingere l'osservazione allo Statuto art. 14 comma 5 lettera j) dopo le parole "Unione Montana" aggiungendo " compreso il monitoraggio del trasferimento delle funzioni previste dal presente Statuto";

A seguire, per effetto e sulla base delle votazioni che precedono,



DELIBERA

1. Di approvare lo Statuto dell'Unione Montana Astico composto da n. 32 articoli secondo il testo allegato A) alla presente delibera come non modificato a seguito del non accoglimento delle osservazioni esposte;
2. Di dare mandato alla Segreteria del Comune di Fara Vicentino di trasmettere la presente deliberazione e l'allegato Statuto, alla Giunta Regionale del Veneto per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto affinché si provveda altresì, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 5, comma 2. della L.R. 40/2012, a iscrivere l'Unione Montana Astico nel registro regionale delle forme di gestione associata previsto dall'articolo 12 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18;
3. Di dare mandato alla Segreteria del Comune di Fara Vicentino di trasmettere la presente deliberazione e l'allegato Statuto alla Comunità Montana dall'Astico al Brenta per quanto di competenza e in adempimento delle sopra richiamate deliberazioni di Giunta Regionale;
4. Di allegare al presente atto un documento letto dal Consigliere Pellizzari, allegato B).



Allegato A)

Il Presidente



Il Segretario



UNIONE MONTANA "ASTICO"

TRA I COMUNI DI:

BREGANZE, CALTRANO, CALVENE, FARA VICENTINO, LUGO DI VICENZA E SALCEDO

MUNICIPIO DI FARA VICENTINO
36030 - FARA VICENTINO (VI)



STATUTO

L. R. 40/2012

Approvato con deliberazione di Consiglio n. 3 del 26.05.2015

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

- Art. 1 (Denominazione e natura giuridica)
- Art. 2 (Ambito territoriale)
- Art. 3 (Sede)
- Art. 4 (Scopi e funzioni)
- Art. 5 (Modalità di conferimento di funzioni e servizi all'Unione Montana)

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

- Art. 6 (Organi)
- Art. 7 (Composizione del Consiglio)
- Art. 8 (Competenze del Consiglio)
- Art. 9 (Funzionamento del Consiglio)
- Art. 10 (Regolamento del Consiglio)
- Art. 11 (Diritti e doveri dei componenti del Consiglio)
- Art. 12 (Modifica della composizione dell'organo consiliare)
- Art. 13 (Commissioni consiliari)
- Art. 14 (Presidente)
- Art. 15 (Funzionamento della Giunta)
- Art. 16 (Conferenza dei Sindaci)
- Art. 17 (Principi di rappresentanza e turnazione)

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

- Art. 18 (Partecipazione popolare)

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE

- Art. 19 (Principi strutturali e organizzativi)
- Art. 20 (Personale)
- Art. 21 (Organizzazione degli uffici e del personale)
- Art. 22 (Segretario)
- Art. 23 (Responsabili degli uffici e dei servizi)

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITA'

- Art. 24 (Attività finanziaria e bilanci)
- Art. 25 (Rapporti finanziari con i Comuni aderenti)
- Art. 26 (Revisore)
- Art. 27 (Tesoreria)
- Art. 28 (Controllo di gestione)

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 29 (Regolamenti)
- Art. 30 (Rinvio)
- Art. 31 (Norme transitorie)
- Art. 32 (Entrata in vigore)



TITOLO I
PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI


Art. 1
(Denominazione e natura giuridica)

1. Il presente Statuto stabilisce, ai sensi della Legge Regionale 28 settembre 2012, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni, le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Unione Montana denominata "Astico".

2. L'Unione Montana "Astico" è un ente locale ai sensi dell'art. 2, primo comma, e dell'art. 32 del D. Lgs. n. 267/2000 ed è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 2
(Ambito territoriale)

1. L'ambito territoriale dell'Unione Montana è costituito dal territorio dei Comuni di Breganze, Caltrano, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza e Salcedo.

 2. L'Unione Montana opera nel territorio montano e non montano dei Comuni che ne fanno parte, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme statali e regionali.

3. L'Unione Montana, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge Regionale 40/2012, costituisce ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi che i Comuni le conferiscono.

Art. 3
(Sede)

1. L'Unione ha la propria sede legale nel Municipio di Fara Vicentino. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di regola nei Municipi dei Comuni di Breganze, Caltrano, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza e Salcedo. Nel caso in cui l'Unione disponga di una sede propria, le adunanze potranno svolgersi anche in detto luogo.

2. In considerazione di necessità logistiche, tecniche ed organizzative, nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituiti uffici distaccati, anche presso i Comuni aderenti.

3. L'Unione può dotarsi di un proprio stemma e gonfalone la cui adozione, uso e riproduzione sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 4
(Scopi e funzioni)

1. L'Unione Montana persegue i seguenti scopi:

- a) svolgere l'esercizio associato di funzioni e servizi per i Comuni compresi nell'ambito territoriale di cui all'articolo 2;
- b) promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi e generali;

- c) collaborare con i Comuni aderenti per migliorare le condizioni di vita dei cittadini e per fornire loro livelli adeguati di servizi;
- d) sostenere e tutelare l'associazionismo quale manifestazione di impegno civile, politico e culturale, tendente a favorire i processi di promozione civile e di solidarietà sociale, favorendone la diffusione e supportandone le iniziative e le attività;
- e) razionalizzare e contenere la spesa al fine di migliorare i livelli di funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
- f) tutelare e valorizzare le specifiche risorse territoriali nonché le identità culturali, linguistiche, architettoniche, storiche, delle tradizioni e degli usi delle popolazioni residenti;
- g) promuovere la tutela dell'ambiente, uno sviluppo economico sostenibile, la salvaguardia e il razionale assetto del territorio con particolare attenzione alla zona montana;
- h) promuovere la partecipazione delle popolazioni al generale processo di sviluppo socio-economico, favorendone in particolare le condizioni di residenza, di sviluppo demografico e la crescita culturale, professionale ed economica;
- i) cooperare allo sviluppo economico locale, anche con riguardo alla programmazione decentrata e negoziata nonché alle intese programmatiche d'area.

2. L'Unione esercita le funzioni e i servizi di seguito indicati:

- a) gestione associata delle funzioni e dei servizi dei Comuni aderenti, ivi comprese le funzioni fondamentali così come individuate dalla legislazione nazionale;
- b) gestione, nell'ambito territoriale di riferimento, delle funzioni amministrative già attribuite o delegate dalla legislazione nazionale e regionale alle Comunità Montane;
- c) gestione delle specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione a quanto disposto dall'articolo 44 comma 2 della Costituzione e dalle leggi in favore dei territori montani;
- d) ulteriori funzioni attribuite alle Unioni Montane dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni.



3. Le funzioni dei Comuni di cui al precedente comma 1, lettera a) sono esercitate in forma associata dall'Unione Montana previo conferimento da parte dei Comuni stessi, secondo le modalità indicate al successivo articolo 5.

Art. 5

(Modalità di conferimento di funzioni e servizi all'Unione Montana)

1. Il conferimento delle funzioni e dei servizi affidati dai Comuni aderenti all'Unione avviene sulla base di atti deliberativi comunali di affidamento.

2. L'esercizio di tali funzioni da parte dell'Unione Montana potrà avvenire a condizione che l'atto deliberativo di cui al comma 1 venga accettato dall'Unione e contenga i seguenti elementi:

- a) il contenuto della funzione o del servizio conferito;
- b) i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti;
- c) gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
- d) la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni;
- e) la durata e le modalità di recesso.

3. L'Unione Montana può svolgere l'esercizio di ogni funzione amministrativa, propria o delegata, che i Comuni aderenti conferiscano alla stessa, nonché la gestione diretta o indiretta, anche mediante partecipazione ad altri enti, associazioni, società di capitali a

partecipazione pubblica e, in generale, ad ogni altra figura ammessa dalla normativa vigente, di servizi pubblici locali.

4. L'individuazione delle competenze oggetto di conferimento è operata in modo da rendere efficiente lo svolgimento dell'azione amministrativa da parte dell'Unione Montana, in base al principio della ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei.

5. Qualora tutti o parte dei Comuni partecipanti all'Unione intendano utilizzare lo strumento della convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni o dei servizi ex art. 5 comma 1 bis della Legge Regionale 28 settembre 2012, n. 40, l'Unione può stipulare con gli stessi Comuni convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che deve prevedere gli elementi di cui al secondo comma del presente articolo.

6. L'Unione può esercitare funzioni e servizi anche per conto di Comuni partecipanti all'Unione, ma non obbligati *ex lege* alla gestione associata, previo conferimento secondo le modalità di cui al comma 1 o stipula con gli stessi di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

7. L'Unione può esercitare funzioni e servizi anche per conto di Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula con gli stessi di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.



TITOLO II ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Art. 6 (Organi)

1. Sono organi dell'Unione:

- a) il Consiglio;
- b) il Presidente;
- c) la Giunta.

2. Gli organi di governo esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti approvati dal Consiglio dell'Unione Montana nel rispetto del principio della separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa.

Art. 7 (Composizione del Consiglio)

1. Il Consiglio è composto dai Sindaci dei Comuni membri dell'Unione e da due Consiglieri Comunali per ciascun Comune eletti dai rispettivi Consigli, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni. Il Sindaco del Comune associato è componente di diritto del Consiglio dell'Unione.

2. I Comuni provvedono ad eleggere i nuovi rappresentanti, diversi dal Sindaco, entro quarantacinque giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del Consiglio Comunale per qualsiasi ragione avvenuto.

3. In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario che sostituisce il Sindaco e gli altri due rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione. In tal caso al Commissario vanno computati tre voti.

4. I Sindaci, entrano in carica al momento della proclamazione e cessano con la scadenza del mandato, fatto salvo quanto disposto dal comma 3.

5. I Consiglieri, diversi dai Sindaci, entrano in carica all'atto della nomina del Consiglio Comunale e cessano con la nomina dei nuovi eletti da parte del Consiglio Comunale, fatto salvo quanto disposto dal comma 3.

6. Il Consiglio dell'Unione Montana, nella prima seduta, procede alla verifica di eventuali cause di ineleggibilità o incompatibilità. Alla seduta partecipano anche i Consiglieri oggetto di verifica.

Art. 8

(Competenze del Consiglio)

1. Il Consiglio dell'Unione Montana esercita funzioni d'indirizzo, programmazione e controllo; sono di competenza del Consiglio le funzioni ad esso attribuite dalla legge e, in particolare, quelle indicate nell'art. 42, comma 2 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 9

(Funzionamento del Consiglio)

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente:

- a) per determinazione del medesimo;
- b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica;
- c) su richiesta deliberata dalla Giunta;
- d) su richiesta deliberata da uno o più Consigli Comunali.

2. Il Presidente stabilisce l'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute, salvo i casi in cui la convocazione avvenga in via straordinaria su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica, su richiesta deliberata dalla Giunta o su richiesta deliberata da uno o più Consigli Comunali. In questi ultimi casi sono i soggetti che hanno chiesto la convocazione a determinare gli argomenti presentando una proposta di deliberazione.

3. L'attività del Consiglio si svolge di regola nei Municipi dei Comuni di Breganze, Caltrano, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza e Salcedo. Per particolari necessità, l'attività del Consiglio potrà essere svolta presso altre sedi strutturalmente adeguate, individuate nei Comuni aderenti ed indicate nella convocazione.

4. Le sedute sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge.

5. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati. In seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, è necessaria la presenza di almeno sei Consiglieri.

6. Il Consiglio delibera con scrutinio palese e con maggioranza semplice tranne i casi stabiliti dalla legge o dal presente statuto.

Art. 10

(Regolamento del Consiglio)

1. Con regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, in conformità ai principi stabiliti dal presente Statuto sono disciplinate in particolare:

- a) le modalità di convocazione del Consiglio;
- b) le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei componenti del Consiglio dell'Unione Montana;
- c) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
- d) l'individuazione e il funzionamento di eventuali Commissioni;
- e) modalità e limiti alla presentazione della mozione di sfiducia



Art. 11

(Diritti e doveri dei componenti del Consiglio)

1. I componenti del Consiglio hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione in merito all'attività dell'Unione ed esercitano tutti gli altri diritti di iniziativa nei confronti del Presidente, della Giunta e degli Assessori con le modalità previste dal regolamento adottato dal Consiglio.

2. I componenti del Consiglio hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

3. I Consiglieri possono svolgere incarichi specifici su diretta attribuzione del Presidente con proprio provvedimento. I Consiglieri incaricati si coordinano con il Presidente per la direzione politico – amministrativa nelle materie affidate.

Art. 12

(Modifica della composizione dell'organo consiliare)

1. La sostituzione dei singoli membri del Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:

- a) dimissioni;
- b) decadenza per mancato intervento alle sedute del Consiglio;
- c) revoca da parte del Consiglio Comunale che ha effettuato la nomina;
- d) nullità dell'elezione, perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione Montana, altre cause di incompatibilità o decadenza previste dalla legge;
- e) morte o altre cause previste dalla legge.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell'Unione Montana, indirizzate al Presidente, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Unione nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente dell'Unione comunica, entro cinque giorni, le dimissioni al Consiglio Comunale di appartenenza.

3. Costituisce causa di decadenza dal mandato di Consigliere dell'Unione la mancata partecipazione a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio senza adeguata giustificazione. In questo caso il Presidente dell'Unione Montana avvia, con la contestazione delle assenze e l'invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine di dieci giorni, il procedimento di decadenza. Nella prima seduta successiva, alla quale può partecipare anche l'interessato, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del Consigliere. La decadenza ha effetto immediato dal momento dell'approvazione della decisione da parte del Consiglio.

4. Nei casi di decadenza o dimissioni di Consiglieri dell'Unione Montana, i Consigli Comunali ai quali essi appartengono provvedono, entro quarantacinque giorni dalla data in cui è pronunciata la decadenza o sono presentate le dimissioni, ad eleggere il nuovo Consigliere dell'Unione.

Art. 13
(Commissioni consiliari)

1. Il Consiglio, per l'esercizio delle proprie funzioni, può istituire nel proprio seno Commissioni permanenti o temporanee.

2. Le Commissioni, nelle materie di propria competenza, svolgono nei confronti del Consiglio attività di iniziativa, consultiva e referente su atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso.

3. Le attribuzioni, l'organizzazione e il funzionamento delle Commissioni sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio che può prevedere anche le modalità per l'istituzione di Commissioni speciali a carattere temporaneo e di indagine o di studio su specifiche questioni che comunque interessano l'Unione Montana.

Art. 14
(Presidente)

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione Montana e la rappresenta assicurandone l'unità dell'azione politico - amministrativa.

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio, fra i propri componenti, per appello nominale e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

3. Qualora con la prima votazione non si ottenga la maggioranza assoluta, il consiglio viene riconvocato entro quindici giorni per l'elezione. Se anche in tale seduta non si ottiene la maggioranza assoluta il Presidente è eletto nella successiva seduta del Consiglio, da tenersi entro quindici giorni, a maggioranza semplice.

4. Qualora uno o più comuni non abbiano adempiuto all'obbligo della nomina dei rappresentanti entro il termine di cui all'articolo 7, comma 2, il segretario ne sollecita la nomina con raccomandata o con altro mezzo atto a dimostrare l'avvenuto ricevimento della richiesta. Trascorsi 15 giorni dalla ricezione il consiglio è convocato sotto la presidenza del sindaco più anziano d'età purché il numero dei consiglieri sia almeno pari



alla maggioranza assoluta dei componenti assegnati. In caso di inerzia vi provvede il consigliere più anziano d'età.

5. Il Presidente:

- a) è il rappresentante legale dell'Unione;
- b) nomina gli Assessori, assegna i referati e nomina il Vice Presidente sulla base dei criteri indicati dall'art. 17 del presente statuto;
- c) sovrintende al funzionamento degli uffici;
- d) nomina e revoca i dirigenti ed i responsabili di posizione organizzativa secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- e) nomina il Segretario e impartisce direttive generali in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti i servizi e gli uffici;
- f) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;
- g) convoca e presiede le sedute del Consiglio e propone gli argomenti da trattare salvo quanto previsto all'articolo 9;
- h) convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno salvo quanto previsto al successivo articolo 15;
- i) firma i verbali originali delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta e sovrintende all'esecuzione degli atti al fine di assicurarne la conformità agli indirizzi dettati dal Consiglio e dalla Giunta stessi;
- j) promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione Montana;
- k) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale;
- l) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo dell'Unione Montana e può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all'esame della Giunta;
- m) firma, per quanto di competenza, tutti gli atti e documenti inerenti l'attività amministrativa dell'Ente, per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti al Segretario, ai dirigenti o ai titolari di posizione organizzativa.

6. Il Presidente dura in carica fino alla scadenza del mandato di Sindaco; il suo mandato è prorogato fino alla nomina del nuovo presidente. In caso di commissariamento del comune di appartenenza, le funzioni di Presidente sono assunte dal Vicepresidente.

7. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non comporta le dimissioni del Presidente.

8. Le dimissioni volontarie del Presidente sono indirizzate al Segretario, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. In ogni caso le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. In caso di dimissioni le funzioni di Presidente vengono assunte dal Vice Presidente

9. Il Vicepresidente sostituisce Il Presidente nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

10. Il Vicepresidente di norma dura in carica un anno, secondo i principi di turnazione precisati nell'articolo 17. Inizia il proprio turno di vicepresidenza l'1 gennaio o nel giorno della proclamazione a Sindaco. Decade al 31 dicembre o alla scadenza del mandato di

Sindaco. In caso di commissariamento del Comune di appartenenza, le funzioni di Vicepresidente sono assunte, fino alla elezione del nuovo Sindaco e purché l'elezione del nuovo Sindaco avvenga entro l'anno solare in cui è avvenuto il commissariamento, dal sindaco che segue nell'ordine di turnazione stabilito dall'art. 17 del presente Statuto.

11. Le dimissioni volontarie del Vicepresidente sono indirizzate al Presidente, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. In ogni caso le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. In caso di dimissioni le funzioni di Vicepresidente vengono assunte da un altro Sindaco scelto dalla Giunta.

12. La decadenza della maggioranza dei componenti del Consiglio comporta anche la decadenza del Presidente.

13. Il Presidente può essere sfiduciato dal Consiglio con mozione espressa per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione deve essere motivata, sottoscritta da almeno due quinti dei componenti il Consiglio, escluso il Presidente, e messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al Segretario dell'Ente. Se il Presidente non procede alla convocazione nei termini di cui sopra, vi provvede il Consigliere Sindaco più anziano di età. Il Presidente interviene nella seduta, partecipa alla discussione e alla votazione.

14. Negli altri casi di cessazione anticipata dalla carica di Presidente (morte, dimissioni, sopravvenute cause di incompatibilità o impedimento permanente), le relative funzioni sono esercitate, sino alla nuova elezione, dal Vicepresidente o, in mancanza di questi, dall'Assessore più anziano di età. Il Consiglio è sempre convocato, per la nomina del successore, entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica del Presidente.

Art.15 **(Funzionamento della Giunta)**

1. La Giunta è formata dal Presidente e dagli Assessori da lui nominati in base all'appartenenza territoriale tra i componenti Sindaci del Consiglio dell'Unione, nel numero massimo di tre di cui uno con funzioni di Vicepresidente. A tal fine il territorio dell'Unione è suddiviso in due aree: l'area montana che comprende i Comuni di Caltrano, Calvene e Salcedo; l'area pedemontana che comprende i Comuni di Breganze, Lugo di Vicenza e Fara Vicentino. Gli Assessori sono nominati in modo tale che uno appartenga alla stessa area territoriale a cui appartiene il Presidente e gli altri due all'altra area territoriale. I Vicesindaci che sostituiscono i Sindaci assenti non possono sostituirsi a loro anche nella funzione di Presidente.

2. La revoca degli Assessori avviene da parte del Presidente.

3. Le dimissioni volontarie di singoli Assessori devono essere presentate per iscritto al Presidente, il quale ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.

4. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente, in occasione

dell'approvazione del rendiconto e dello stato di attuazione dei programmi, circa la propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.

5. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali.

6. Alla Giunta spetta una generale competenza amministrativa su ogni atto che dalla legge e dal presente Statuto non sia riservato al Consiglio e al Presidente. La Giunta può adottare in via d'urgenza le deliberazioni di competenza del Consiglio limitatamente alle sole variazioni di bilancio che devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

7. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta si renda necessario o lo stesso Presidente lo giudichi opportuno, oppure su richiesta di uno dei componenti.

8. La Giunta è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente, ed è validamente riunita quando siano presenti almeno tre dei suoi componenti.

9. Le votazioni sono sempre a scrutinio palese, salvo diversa disposizione di legge o di regolamento.

10. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche e su invito del Presidente possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, Consiglieri dell'Unione a cui siano state affidate specifiche deleghe dal Presidente, oltre che dirigenti, responsabili dei servizi, e altri dipendenti dell'Unione, esperti e tecnici invitati dal Presidente a riferire su particolari problemi, la cui presenza è considerata utile ai fini delle determinazioni da assumere.

11. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario dell'Unione Montana con compiti di consulenza, assistenza, referenza e verbalizzazione. Il Segretario sottoscrive, assieme al Presidente, il verbale e gli atti deliberativi assunti.

12. La giunta dura in carica fino alla nomina della nuova Giunta.

Art. 16

(Conferenza dei Sindaci)

1. La Conferenza dei Sindaci è un organismo consultivo, composto da tutti i Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione Montana.

2. La Conferenza dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione Montana; l'indizione avviene, di norma, prima della giunta dell'Unione.

3. La Conferenza dei Sindaci esprime pareri obbligatori sulle seguenti materie:

- a) gestione di funzioni e servizi a carattere sovracomunale;
- b) definizione dei disciplinari per l'assunzione di funzioni e servizi delegati.

4. La Conferenza dei Sindaci può esprimere pareri anche su altre materie sottoposte al suo esame.

5. I Sindaci, nella Conferenza dei Sindaci, possono farsi sostituire dal Vicesindaco o delegare, per specifiche materie, altro amministratore del Comune.


Art. 17

(Principi di rappresentanza e turnazione)

1. Il territorio dell'Unione, ai fini della composizione della giunta, è suddiviso in due aree: l'area montana che comprende i Comuni di Caltrano, Calvene e Salcedo; l'area pedemontana che comprende i Comuni di Breganze, Lugo di Vicenza e Fara Vicentino.

2) Il Vicepresidente dura in carica, di norma, un anno secondo le modalità stabilite dal comma 10 dell'art.14. La turnazione avviene secondo l'ordine alfabetico dei comuni componenti l'Unione. La determinazione della turnazione è demandata alla giunta dell'Unione.

3) L'Unione Montana adotta il principio della turnazione tra comuni nell'assunzione della funzione di Segreteria dell'ente, in attuazione di apposite deliberazioni di giunta.



**TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI**

Art. 18

(Partecipazione popolare)

1. L'Unione promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l'attività dell'Ente.

4. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

5. Le modalità della partecipazione sono stabilite da specifico regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

**TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE**

Art. 19

(Principi strutturali e organizzativi)

1. La gestione si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici definiti e misurabili e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) l'organizzazione del lavoro per obiettivi, programmi e progetti;
- b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

2. L'Unione assume come modello di riferimento una struttura organizzativa i cui punti di contatto con gli utenti rimangono ampiamente decentrati sul territorio

3. Il modello è supportato dall'utilizzazione di moderne tecnologie di informazione e connessione tra i diversi punti della rete organizzativa e tra questi e i cittadini.



Art. 20
(Personale)

1. L'Unione Montana provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla normativa vigente, dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti.

2. L'Unione disciplina con apposito regolamento l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

3. L'organico dell'Unione è disciplinato dalle leggi e dai contratti collettivi.

4. L'Unione può avvalersi, per l'esecuzione dei servizi e dei lavori relativi alla bonifica, alla sistemazione idraulico – forestale e alla manutenzione delle aree verdi, dell'attività di personale agricolo – forestale a tempo determinato ed indeterminato, assunto con contratto di diritto privato, nel rispetto del contratto collettivo nazionale per addetti ai lavori di sistemazione idraulico – agraria ed idraulico – forestale.

5. La programmazione del fabbisogno del personale, eccedente quello inserito stabilmente nella dotazione organica dell'Unione, sarà conseguente alle disposizioni di cui alle deliberazioni di cui all'art. 5 del presente Statuto.

6. L'attribuzione mediante conferimento delle funzioni e dei servizi all'Unione, da parte dei Comuni, comporta l'unificazione delle relative strutture.

Art. 21
(Organizzazione degli uffici e del personale)

1. L'Unione Montana disciplina, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione fra funzione politica e di controllo, attribuita al Consiglio, al Presidente e alla Giunta, e funzione di gestione e azione amministrativa, attribuita al Segretario, ai dirigenti e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. L'organizzazione degli uffici e del personale spetta alla Giunta che, per una moderna e funzionale organizzazione, adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa e la gestione.

4. I servizi e gli uffici adeguano costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità della loro gestione.

Art. 22
(Segretario)

1. La responsabilità della gestione amministrativa dell'Unione Montana è affidata al Segretario, titolare della funzione apicale dell'Unione stessa. Le funzioni di Segretario dell'Unione vengono assunte, se possibile, da uno dei Segretari dei Comuni di Breganze, Caltrano, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza e Salcedo. Qualora ciò non fosse possibile, o in caso di assenza temporanea del Segretario dell'Unione, la Giunta, affiderà il ruolo di Segretario ad altro Segretario iscritto all'albo dei Segretari Comunali o Provinciali.

2. Il Segretario è responsabile dell'attuazione dei piani, programmi e dei progetti stabiliti dal Consiglio secondo le direttive del Presidente.

3. Il Segretario garantisce il buon funzionamento degli uffici e dei servizi, introducendo strumenti e meccanismi operativi finalizzati al perseguimento di livelli ottimali di efficienza ed efficacia; coordina i dirigenti e, in assenza di essi, i responsabili degli uffici e dei servizi.

4. Il regolamento disciplina i compiti e le responsabilità del Segretario in conformità con i principi stabiliti dalla normativa.

Art. 23
(Responsabili degli uffici e dei servizi)

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati e nominati dal Presidente dell'Unione Montana tra le figure apicali delle aree di attività indicate nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

2. Essi provvedono agli atti di gestione dell'attività dell'Unione per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel documento programmatico dell'Amministrazione, organizzando gli uffici e i servizi loro assegnati secondo le direttive impartite dal Presidente attraverso il Segretario cui rispondono direttamente del loro operato e del risultato raggiunto.

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA'

Art. 24
(Attività finanziaria e bilanci)

1. All'Unione Montana competono tutti i trasferimenti relativi alla gestione delle funzioni già esercitate dalle Comunità Montane, secondo quanto previsto dalla normativa.

2. All'Unione Montana competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

3. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, nel rispetto dei principi previsti dalla legislazione vigente.

4. L'ordinamento finanziario e contabile dell'Unione Montana è disciplinato dalla parte seconda del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.



Art. 25

(Rapporti finanziari con i Comuni aderenti)

1. Le spese dell'Unione Montana per l'espletamento delle funzioni proprie dell'ente, per la parte non coperta da trasferimenti statali o regionali, vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti, secondo criteri di proporzionalità.
2. Le spese relative alla gestione associata di funzioni e servizi comunali, non coperte da trasferimenti statali o regionali, sono ripartite tra i Comuni aderenti secondo criteri di proporzionalità in relazione alle funzioni e servizi delegati dai Comuni stessi.
3. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte di tutti i Comuni, le spese vengono ripartite secondo le modalità fissate negli atti di attribuzione o in sede di redazione del bilancio annuale di previsione dell'Unione; i relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.
4. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione trasferita, viene predisposto un apposito piano economico, nell'ambito del bilancio dell'Unione, allo scopo di poter rilevare la gestione contabile del servizio, che riguarderà esclusivamente i Comuni aderenti.



Art. 26

(Revisore)

1. Il Consiglio dell'Unione Montana nomina il Revisore che viene designato secondo le norme in vigore per gli enti locali.
2. La durata dell'incarico, la possibilità di rinnovo, la possibile revoca, sono disciplinate dalla legge.
3. Il Revisore collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente secondo le vigenti norme di legge.

Art. 27

(Tesoreria)

1. Il servizio di tesoreria dell'Unione è svolto da un Tesoriere scelto in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
2. I rapporti con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 28

(Controllo di gestione)

1. Il regolamento di contabilità prevede metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse reali e personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

**TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 29
(Regolamenti)**

1. Fino all'emanazione degli atti regolamentari da parte dei propri organi, all'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti nel Comune di Fara Vicentino.
2. Nel caso di trasferimento di funzioni o servizi comunali all'Unione Montana, la stessa adotta i relativi regolamenti. Nelle more della loro approvazione, valgono i regolamenti dei singoli Comuni in quanto compatibili con i principi fissati dagli atti di trasferimento delle funzioni o servizi.

**Art. 30
(Rinvio)**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali.

**Art. 31
(Modifiche statutarie)**

1. Le modifiche statutarie sono adottate dal Consiglio dell'Unione Montana a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nel caso in cui non venga raggiunta la maggioranza richiesta, l'Assemblea procede ad ulteriori votazioni da tenersi in sedute successive, entro trenta giorni.
2. Entro otto giorni dall'adozione, la deliberazione di modifica dello Statuto è inviata ai Comuni interessati, i quali provvedono alla sua pubblicazione nell'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, entro i quali chiunque può formulare osservazioni e proposte.
3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni e proposte il Consiglio dell'Unione Montana approva in via definitiva le modifiche allo Statuto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, pronunciandosi sulle eventuali osservazioni e proposte.

**Art 32
(Entrata in vigore)**

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



N. 4 di reg.
del 26.05.2015
N.4227 di prot.

UNIONE MONTANA ASTICO
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

NOMINA PRESIDENTE UNIONE MONTANA ASTICO.

L'anno duemilaquindici addì 26 (ventisei) del mese di maggio alle ore 19.30, nella sala Consiliare del Comune di Fara Vicentino, previa convocazione con avviso scritto n. 3622 di prot. in data 18 maggio 2015, successivamente modificato nell'orario con avviso scritto n. 3714 di prot. in data 19 maggio 2015, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio in seduta pubblica, 1° convocazione. Sono presenti i seguenti componenti:

1. CAMPANA PIERA
2. CRIVELLARO FRANCESCO
3. PASIN ANDREA
4. BRAZZALE ROBERTO
5. BUSA ANNARITA
6. SANDONA' MARCO
7. ZORDAN MASSIMO
8. PELLIZZARI GIANCARLO
9. SPEROTTO MARIA TERESA
10. CANAGLIA ARFEO
11. SPEROTTO FERRUCCIO
12. GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
13. PAVAN ALDO
14. VALLE GIULIA
15. CAPPOZZO ROBERTINO
16. CAROLLO ELISA
17. CAROLLO MIRKO

Presenti	Assenti
P	
P	
P	
P	
P	
P	
	Ag
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	

Componenti presenti n. 16

Componenti assenti n. 1

Partecipa alla seduta la dott.ssa Maria Teresa Cecchetto, che cura la verbalizzazione del presente verbale.

Il sig. Giovanni Antonio Gasparini nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA ASTICO

UDITA la designazione effettuata dal Sindaco di Breganze per la nomina a Presidente dell'Unione Montana Astico di Sandonà Marco;

DATO ATTO della necessità di operare con speditezza nell'attività volta al funzionamento dell'Unione Montana Astico rappresentata;

UDITO l'intervento del Sindaco del Comune di Fara Vicentino in merito alla proposta come volta a tener conto dello spirito di salvaguardia dei Comuni montani e ciò anche nella logica di una continuità di pensiero rispetto alle precedenze;

PROCEDUTOSI a votazione per appello nominale di tutti i Consiglieri presenti e votanti nel numero di 17 con il seguente risultato:

Sandonà Marco: n. 16 voti

Astenuti: n. 1 (Sandonà Marco)

DELIBERA

di **NOMINARE** Presidente dell'Unione Montana Astico:

SANDONA' MARCO

